

NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE

BANCHE DI CREDITO COOPE

PER SAPERNE DI PIU'

Informazioni utili per la vita di tutti i giorni

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 maggio 2006

Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista ... omissis ...

Decreta:

Art. 1. Misura massima della tariffa per la cremazione

1. La tariffa massima a carico del richiedente per la cremazione di cadavere, adeguata secondo la tabella dei coefficienti di aggiornamento del potere di acquisto dell'euro, predisposti dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, e' pari ad euro 424,95.

Art. 2. - Misura della tariffa per la dispersione delle ceneri

1. La tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri e' determinata dal comune, entro il valore massimo, adeguato secondo la tabella dei coefficienti fissati dall'I.S.T.A.T. al 31 dicembre 2005, di euro 171,70 e puo' essere differenziata in relazione al luogo di dispersione delle ceneri.

Art. 3. - Adeguamento dei valori tariffari

1. I limiti tariffari di cui agli articoli 1 e 2, fissati al 1° gennaio 2006 ed aventi decorrenza dal 1° maggio 2006, sono rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione programmato definito dal documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Governo relativo all'anno di riferimento.

Art. 4. - Operazioni connesse alla tariffa per la cremazione

1. E' abrogato il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002 e di conseguenza e' ripristinata l'originaria dicitura del numero 18 dell'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno del 31 dicembre 1983, che risulta, pertanto, così formulato «trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive».

Art. 5. - Normativa vigente

1. Conservano validita' le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 1° luglio 2002, per la parte non modificata del presente decreto.

Art. 6. - Entrata in vigore

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2006

p. Il Ministro dell'internop. Il Ministro della salute

d'Ali Cursi